



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2018-249 DATA 13/07/2018

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2018 – REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE
IN UN TRATTO DI LITORALE.**

13/07/2018	Il Vicesindaco
	[Stefano Balleari]



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE
Schema Provvedimento N. 2018-POS-255 del 09/07/2018

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2018 – REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE IN UN TRATTO DI LITORALE.

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE, MATTEO CAMPORA;

Premesso che con precedente proprio provvedimento n. 235 del 29.06.2018 è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione per il punto:

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia** con estensione dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 306 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.9963010 – 44.3869000 limite finale 8.9977812 – 44.3862106) sulla base dei campioni routinari prelevati in data 26.06.2018 e in data 28.06.2018, registrati con i numeri 17436 e 17763 le cui risultanze sono state comunicate dall'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio con note pervenute il 27.06.2018 e il 04.07.2018;

Considerato che:

- il campione suppletivo registrato con il numero 18370, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova in data 05.07.2018 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia**;

Rilevato che la sopraccitata zona IT007010025021 Spiaggia Priaruggia può perciò essere nuovamente riaperta alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del sopraccitato Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

to firmato digitalmente

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

REVOCA

il divieto di balneazione nel seguente punto:

- IT007010025021 Spiaggia Priaruggia con estensione dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco;

ORDINA

Al Municipio IX Levante di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinata - Divieto di balneazione" per la zona in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

MANDA

alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali per gli incombeni connessi con la notifica del presente provvedimento a:

- a) al Municipio IX Levante, Via D. Pinasco 7, per quanto di competenza;
- b) alla Vigilanza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" viale Brigate Partigiane 14 e al Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza;
- c) alla Capitaneria di Porto via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- d) Unione Sportiva Quarto - Via 5 Maggio 30;

Il Vicesindaco
Stefano Balleari